

# Il mito del ragionevole dubbio tra dubbi processuali e dubbi razionali

*The myth of reasonable doubt between procedural doubts and rational doubts*

*O mito da dúvida razoável entre as dúvidas processuais e racionais*

**Rocco Neri<sup>1</sup>**

Ministero della Giustizia, Tribunale di Rimini, Rimini, Italia

rocco.neri@giustizia.it

 <https://orcid.org/0000-0003-2645-4716>

---

**ABSTRACT:** Il processo penale è una deduzione logica perfetta. Preliminarmente il processo penale chiarisce i fatti attraverso la corroboration e la criminal redundancy del PM che solamente dopo tali operazioni logiche potrà optare o meno per una richiesta di rinvio a giudizio; poi in contraddittorio il PM ha l'onere della prova per superare il vaglio del ragionevole dubbio. D'altronde il principio cardine che guida il processo penale è l'indicazione di non colpevolezza; non si parla di presunzione altrimenti tutti gli uomini dovrebbero essere astrattamente incriminati per qualsiasi fatto previsto dalla legge come reato, ma ciò non sarebbe compatibile con la concretizzazione nell'imputazione, nell'incriminazione del principio di legalità penale sostanziale e formale. La traduzione matematica del B.a.r.d. è 99% (+1%); quell'1% è la possibilità di ricorrere all'istituto della revisione per le sentenze penali

---

<sup>1</sup> M.D. in Law at University of Teramo 17.07.2019. Eligibility in the competition for a PhD in Management and Law at the Polytechnic University of Marche, XXXVII cycle (D.R. 535 21.05.2021) Score: 51,50/100 -Winner with scholarship in the competition. Doctorate in Law, Science and Technology at the University Alma Mater Bologna, PON announcement XXXVII cycle theme "Green Action" Score 60/100 -Eligibility to the competition Office for the Process, announced by the Ministry of Justice.

di condanna in giudicato. In ambito civile e amministrativo invece si valuta tramite un criterio possibilistico, la probabilità cruciale la cui traduzione matematica è  $50\%+1$ . Il seguente contributo mira ad evidenziare lo sviluppo del ragionevole dubbio alla luce delle principali sentenze della trattativa Stato-mafia per ricavare i nuovi canoni epistemologici della regola al di là di ogni ragionevole dubbio.

**KEYWORDS:** ragionevole dubbio; prova; onere motivazionale; logica giuridica; nesso di causalità.

**ABSTRACT:** *The criminal trial is a perfect logical deduction. Preliminarily the criminal process clarifies the facts through corroboration and criminal redundancy of the PM that only after such logical operations will be able to opt or not for a request for referral to trial; Then in a contradictory way the PM has the burden of proof to pass the reasonable doubt test. On the other hand, the cardinal principle that guides the criminal process is the indication of innocence; there is no talk of presumption otherwise all men should be abstractly charged for any fact provided by law as a crime, But this would not be compatible with the concretisation in the indictment, in the incrimination of the principle of substantive and formal criminal legality. The mathematical translation of the B.a.r.d. is  $99\% (+1\%)$ : that  $1\%$  is the possibility to appeal to the review institute for criminal sentences with final sentence. In the civil and administrative field, on the other hand, it is evaluated by a possibilistic criterion, the crucial probability whose mathematical translation is  $50\%+1$ . The following contribution aims to highlight the development of reasonable doubt in the light of the main judgments of the negotiation State-mafia to derive the new epistemological canons of the rule beyond any reasonable doubt.*

**KEYWORDS:** *reasonable doubt, evidence, motivational burden; legal logic; causal link.*

**RESUMO:** *O julgamento criminal é uma dedução lógica perfeita. Processo criminal esclarece os fatos por meio de corroboração e redundância criminal antes do pedido de acusação; então, de forma contraditória, o MP tem o ônus da prova para superar o standard de dúvida razoável; o princípio fundamental que orienta os processos penais é a indicação da inocência; não falo de presunção, caso contrário todos os homens deveriam ser acusados abstractamente por qualquer fato previsto pela lei como um crime, mas isso não seria compatível com a concretização na acusação, na incriminação do princípio da legalidade penal material e formal. A tradução matemática de B.a.r.d. é  $99\% (+1\%)$ ; esse  $1\%$  é a possibilidade de recorrer ao instituto de revisão para sentenças penais com sentença final. Em matéria civil e*

*administrativa, por outro lado, é avaliada por um critério possibilista, a probabilidade crucial cuja tradução matemática é 50%+1. Este artigo tem como objetivo evidenciar o desenvolvimento da dúvida razoável à luz dos principais julgamentos da negociação Estado-máfia para derivar os novos cânones epistemológicos da regra além de qualquer dúvida razoável.*

**PALAVRAS-CHAVE:** *dúvida razoável; evidência; carga motivadora; lógica jurídica; nexa causal.*

**SOMMARIO:** Introduzione; 1. La regola “al di là di ogni ragionevole dubbio” e il ruolo della certezza scientifica; 2. Ragioni e ragionevolezza della sentenza; 3. L’art. 606 c.p.p.: i profili di censura dell’illogicità; 4. Standard probatorio e onere motivazionale del Giudice; 5. Il thema probandum e il movente; 6. Le intercettazioni come mezzo di ricerca del nesso di causalità e della regola BARD; 7. Dubbi interni e dubbi esterni; 8. La teoria tripartita del BARD; 9. Conclusioni

---

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro tende a riscoprire la nozione di ragionevole dubbio alla luce delle differenti interpretazioni che la Corte di Cassazione ha fornito nel corso di questi decenni.

Le questioni che generano dubbi riguardano i vizi motivazionali delle sentenze dei giudici di merito il quale trascurano alcuni principi logici che sottendono sia all’applicazione del criterio B.a.r.d. (oltre ogni ragionevole dubbio), sia all’applicazione delle regole di acquisizione e di interpretazione probatoria, a seguito dell’introduzione della prova scientifica nell’ordinamento italiano<sup>2</sup>.

Preliminarmente occorre precisare che nell’ordinamento giuridico penale la conoscenza alla base di una decisione si traduce in:

- certezza, derivante dalle sentenze definitive del giudice penale, in virtù della regola B.a.r.d. (art. 533 c.p.p. “al di là di ogni ragionevole dubbio”);

---

<sup>2</sup> Cfr BRUSCO, Carlo. *Prova scientifica e ragionevole dubbio: in margine a un caso di omicidio* in Foro it., 2016, p. 68 ss.

- probabilità qualificata (“più probabile che non”) derivante dalle ordinanze di misure cautelari del giudice penale;
- probabilità semplice, derivanti dal decreto di rinvio a giudizio del giudice penale;
- possibilità qualificata derivante dall’apertura di un procedimento penale a seguito di iscrizione della notizia di reato in apposito registro.

Nel processo l’interprete si avvale di leggi statistiche ovvero di massime di esperienza.

Un’ipotesi è valida quando l’abduzione costituisce la *ratio* del ragionamento giuridico sui fatti, poiché è incentrata sulla probabilità dell’ipotesi e definisce il momento della sua validità, al fine di garantire un livello difficilmente smentibile nei successivi tentativi di confutazione, necessari per comprendere se sia possibile applicare il criterio B.a.r.d.

L’abduzione e le altre forme di inferenza (deduzione e induzione) seguono un identico processo formale, anche se l’interprete mostra una maggiore creatività.

L’intuizione è un pensiero immediato, una rapida forma di ragionamento fondata su schemi associativi e dissociativi, la cui efficacia è direttamente correlata alle conoscenze e alle abilità intellettuali dell’individuo.

Secondo l’applicazione dell’inferenza abduittiva alla teoria probatoria, la sequenza delle argomentazioni a sostegno della conclusione deriva dalla corretta gestione delle inferenze pertinenti nell’interpretazione del materiale probatorio, in modo da risolvere il problema relativo all’oggetto della decisione<sup>3</sup>.

L’ipotesi è valida quando i risultati del processo siano in accordo con la conclusione.

L’ipotesi è vera oltre ogni ragionevole dubbio quando la conclusione è idonea a spiegare tutti i risultati ottenuti nel processo, ovvero sia superiore a qualsiasi tentativo di falsificazione di altre ipotesi alternative esistenti.

---

<sup>3</sup> Cfr IACOVIELLO, Mauro. *Voce Motivazione della sentenza penale*, in Enciclopedia del diritto – Aggiornamento. IV–, Giuffrè, Milano, 2000.

## 1. LA REGOLA “AL DI LÀ DI OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO” E IL RUOLO DELLA CERTEZZA SCIENTIFICA.

La regola “*al di là di ogni ragionevole dubbio*”, a livello sostanziale si traduce con il principio del *favor rei*, mentre a livello processuale si traduce con l’innocenza dell’imputato fino a prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio (B.a.r.d.) ai sensi dell’articolo 533 del codice di procedura penale (c.p.p.)<sup>4</sup>

La regola B.a.r.d. ha la funzione di controllo della ragionevolezza della motivazione sul ragionevole dubbio e pone altresì un problema di ragionevolezza di secondo grado, in quanto è necessario che venga rispettata la modalità di tale controllo su due aspetti:<sup>5</sup>

- 1) come il Giudice abbia esercitato la regola di giudizio;
- 2) come il Giudice abbia descritto la dimostrazione del fatto in relazione al principio B.a.r.d.

Il Giudice deve motivare in risposta a questa ragionevole ricostruzione della regola di giudizio B.a.r.d., poiché tale regola è la conseguenza di aver immesso in un sistema di civil law, (che si forma sulla discrezionalità tecnica, nonché è vincolata dalle forme della motivazione del provvedimento penale), un principio che opera sin dalla nascita sul versante dei verdetti immotivati (tipici dei sistemi di common law)<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Il principio regola la formazione del fatto nel processo penale ed era già preesistente, prima della Legge Pecorella n. 46/2006 che ha introdotto la nuova formulazione dell’art. 533 c.p.p. L’art. 5 della legge n. 46 del 2006 ha sostituito il comma 1 dell’art. 533 del codice di procedura penale, il quale oggi recita: “Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza”. La norma ricalca fedelmente la formula anglosassone, riassunta nel noto acronimo BARD (Beyond Any Reasonable Doubt).

<sup>5</sup> RIVELLO, Pier Paolo. *Il processo penale di fronte alle problematiche dell’età contemporanea. Logiche processuali e paradigmi scientifici*, Torino, Giappichelli, 2010 p. 61 ss.

<sup>6</sup> Cfr GIANELLI, Paul C., *The Admissibility of Novel Scientific Evidence: Frye v. United States a Half-Century later*, in 8, Columbia Law Review, 1980, n. 6, p. 1199 ss.; TARUFFO, Michele. *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1996, p. 211 ss.; Daubert e a. v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc., in Minnesota Law Review, 1994, p. 1347 ss.

Tale regola è descritta nell'art. 1096 del codice penale della California: «*la situazione che dopo tutte le comparazioni e considerazioni delle prove lascia le menti dei Giudici nella condizione in cui non possono dire di provare una incrollabile convinzione della verità dell'accusa*»,<sup>7</sup>(*archive doubt, dubbio nascosto*).<sup>8</sup>

Il dubbio nascosto, nella mente del Giudice, opera come una componente a-etica del sistema in quanto il verdetto della giuria è immotivato.<sup>9</sup>

In Italia il principio B.a.r.d. postula un problema di motivazione della sentenza: non a caso la regola del ragionevole dubbio è l'applicazione processuale della presunzione di innocenza, dell'onere della prova in capo all'accusa e delle regole di giudizio che sono improntate alla risoluzione del quesito giuridico sulla colpevolezza quando vi sia un dubbio<sup>10</sup>.

Il dubbio, quando è ragionevole, non consente al Giudice di pronunciare una sentenza di condanna.

In questo contesto, ciò che è logico deve fondarsi sul livello della verifica probabilistica che si trova:

-nella certezza scientifica (strutturata su un fondamento nomologico-deduttivo, ovvero l'interpretazione si basa sulla deduzione di un fenomeno a partire da diverse premesse, supportate almeno da una

<sup>7</sup> [https://leginfo.ca.gov/faces/codes\\_displaySection.xhtml?lawCode=PEN&sectionNum=1096](https://leginfo.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PEN&sectionNum=1096). accesso 24.5.2025

<sup>8</sup> Cfr SIMION, Mona. *Resistance to evidence*. Cambridge University Press, 2024, p. 23 ss.; cfr UBERTIS, Giulio. *Il giudice, la scienza e la prova*, in Cass. pen., 2011, p. 4115 ss. per cui “nel trial statunitense il giudizio sull'ammissibilità probatoria è potere del giudice togato, mentre la decisione sulla reggiudicanda è affidata alla giuria”. Si veda in tal senso MOLINARI, Francesca Maria. *Le attività investigative inerenti alla prova di natura digitale*, in Cass. pen. 2013, p. 1263 ss. in cui “tale valutazione sull'ammissibilità della prova scientifica di cui è espressione il potere del giudice togato non deve condizionare la terzietà dei giurati e mira ad evitare l'introduzione di junk science nel processo tale da invalidare il metodo scientifico adottato”.

<sup>9</sup> Cfr BARBER, Dulan; GORDON, Giles. *Members of the jury*. Wildwood House, 1976

<sup>10</sup> Cfr FEYERABEND, Paul Karl. *Explanation, Reduction and Empiricism*, in *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, a cura di H. Feigl -G. Maxwell, III, Minneapolis, 1962, p. 31 ss; FEYERABEND, Paul Karl. *Come essere un buon empirista* (1963), trad. it., Borla, 1982,p. 5 ss.

legge naturale). Secondo la prima ricostruzione, che può servire come base per il criterio B.a.r.d., sarebbe esclusivamente la tesi non contestata da alcuna ipotesi alternativa con una minima plausibilità e supportata da leggi scientifiche di carattere universale;

-nella certezza logica (formulata su un fondamento logico-deduttivo, vale a dire che l'interpretazione razionalmente valida è quella capace di giustificare deduttivamente, fungendo da premessa, il fenomeno, ma non supportata da leggi scientifiche universali, così da permettere la presenza di ipotesi alternative astrattamente verosimili, ma con un potere esplicativo quantitativamente molto inferiore)<sup>11</sup>.

In base alla seconda è sufficiente una ricostruzione del fatto basata su norme formate con l'inferenza induttiva, nel caso sia dotata di capacità esplicativa superiore alle altre possibili ricostruzioni.

Il dualismo, tuttavia, appare superabile, alla luce della considerazione che neppure il paradigma della certezza scientifica è immune dall'esigenza di istituire una relazione tra tesi e antitesi.

Non è sufficiente che la tesi sostenuta sia nettamente preferibile rispetto ad ogni ipotesi alternativa concreta (nel qual caso si slitterebbe verso il parametro del "più probabile che non", quand'anche caratterizzato da alti livelli di probabilità), ma occorre che essa sia capace di neutralizzare l'ipotesi alternativa, degradandola allo stadio di ipotesi puramente astratta, in assoluto non escludibile, ma appartenente all'universo delle congetture teoriche, sfornite di appigli nella realtà<sup>12</sup>.

La netta preferibilità, dunque, resiste come criterio, ma si misura sull'esistenza di ipotesi alternative astratte (rispetto alle quali altro non si può predicare, per gli insanabili limiti della conoscenza umana, che un giudizio di elevata preferibilità), laddove l'esistenza di spiegazioni divergenti, fornite di un qualche elemento concreto, implica un ragionevole dubbio<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr GAROFALO, Giulio. *La diversificazione degli standard di prova nel processo penale*, in *Sistema penale*, 2024, [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1738160534\\_rev-garofalo-standard-prova.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1738160534_rev-garofalo-standard-prova.pdf), accesso il 25.5.2025

<sup>12</sup> Ivi, p. 3 ss.

<sup>13</sup> Ivi, p. 5 ss.

È nell'area del ragionevole dubbio che si colloca il criterio del “più probabile che non”: ciò che lo connota non è un diverso procedimento logico, ma la minore forza dimostrativa dell'evidence and inference<sup>14</sup>.

In definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, ma al fine di ritenere provato un determinato fatto, gli è sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale. Ciò conferma che nel diritto civile i criteri che presiedono alla scelta della legge scientifica non possono essere diversi rispetto a quanto accade in sede penale, poiché ciò che cambia è il parametro quantitativo del giudizio, non il procedimento logico per formularlo<sup>15</sup>.

Questo vale tanto per il giudizio di fatto quanto per quello di diritto, ossia per l'interpretazione delle norme giuridiche.

## 2. RAGIONI E RAGIONEVOLEZZA DELLA SENTENZA

Il primo controllo sulla ragionevolezza di secondo grado riguarda quanto il Giudice di merito ha ragionevolmente motivato in ordine alla sussistenza di ragionevoli dubbi al fine della pronuncia di condanna.<sup>16</sup>

La seconda premessa riguarda la prova indiziaria vincolata ai criteri dell'art. 192 c.2 c.p.p. avente ad oggetto un fatto diverso dai temi oggetto dell'imputazione la cui prova, (l'accertamento), consente al Giudice, tramite inferenze, di ottenere informazioni rilevanti anche sull'imputazione<sup>17</sup>.

La prova indiziaria permette la ricostruzione dei canoni logici che devono presiedere ad ogni inferenza giudiziale (se si analizza una

<sup>14</sup> Ivi, p. 8 ss.

<sup>15</sup> Ivi, p. 10 ss.

<sup>16</sup> Cfr D'AURIA, Luca. *Accertamento oltre il ragionevole dubbio, rispetto del contraddittorio e criteri di verifica dell'attendibilità delle ipotesi scientifico-tecniche come principi fondanti il “giusto processo”. Risvolti sulla prova penale scientifica e gli accertamenti tecnici*, in Foro ambr., 2003, p. 411 ss.

<sup>17</sup> Cfr LICCI, Giorgio. *Teorie causali e rapporto di imputazione*, Jovene, Napoli, 1996, p. 138 ss.

prova debole): dal fatto ignoto a quello noto, ma vi è un problema di passaggi logici che conducono all'elemento di prova al fatto provato<sup>18</sup>; un problema di ricostruzione alle ipotesi per cui il teste vulnerabile può mentire, quindi non una valutazione interna della credibilità del teste, ma la valutazione esterna (ad esempio se si è istigati da terzi ad una ricostruzione alternativa, attendibile)<sup>19</sup>.

Ebbene, se il problema del principio B.a.r.d è un problema di motivazione, se la prova indiziaria è prova dei fatti nel processo penale, ovvero i meccanismi che sottintendono alla prova indiziaria sono dissimili a dinamiche inferenziali che caratterizzano qualunque prova nel processo penale, è necessario ragionare su inferenze giudiziali<sup>20</sup>.

Se vi è un problema di motivazione e di inferenza il punto di riferimento è l'articolo 546 c.p.p.

Il Giudice di primo grado, in motivazione, deve indicare le prove, i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova con l'enunciazione delle ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie con riguardo all'accertamento dei fatti<sup>21</sup>.

Dunque bisogna capire se il Giudice ha ottemperato o meno ai requisiti fissati dalla legge per la predisposizione della sentenza e che presiedono al taglio indiziario, al vaglio probatorio e alla ricostruzione dei fatti processuali da porre a fondamento dell'accertamento, perché il Giudice di primo grado motiva in ordine alle inferenze del ragionamento

---

<sup>18</sup> Cfr DONDI, Angelo. *Paradigmi processuali ed "expert witness testimony" nel diritto statunitense*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 265 ss. (es. testi vulnerabili, testi interessati al processo, tutte prove dirette etc); cfr PULITANÒ, Domenico. *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 797 ss.

<sup>19</sup> Cfr TAGLIARO, Franco. *L'ammissibilità della «prova scientifica» in giudizio e il superamento del Frye standard: note sugli orientamenti negli USA successivi al caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc* «Rivista Italiana di Medicina Legale», vol. 22, 2000, pp. 719-731

<sup>20</sup> Cfr STELLA Federico, *Il giudice corpuscolariano*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 96 ss.; STELLA Federico, *Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella successione di eventi*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1227 ss.

<sup>21</sup> Cfr VIOLINI Lorenza. *Sui contrasti tra valutazioni giuridiche e valutazioni scientifiche nella qualificazione della fattispecie normativa: la Corte compone il dissidio ma non innova l'approccio*, in Giur. cost., 1998, p. 977 ss.

che conducono dalla dichiarazione, alla prova documentale, alla prova esperiziale al risultato delle prove e alle conclusioni che nascono dalla valutazione congiunta e complessiva dei vari risultati di prova<sup>22</sup>.

Se i parametri di giustizia e correttezza risiedono nelle ragioni per cui non sono attendibili prove contrarie, difficilmente si potrà pensare che il tema della ragionevole valutazione ed eventualmente dell'esclusione di una ricostruzione probatoria alternativa del fatto non stiano già dentro l'obbligo di motivazione della sentenza di primo grado<sup>23</sup>.

D'altronde il giudizio di fatto (eseguito con l'inferenza dell'abduzione) e il giudizio di diritto (eseguito con l'inferenza della deduzione) sono espressioni del sillogismo normativo del diritto penale (Norma, Fatto, Effetto), la cui certezza è nel principio di determinatezza, tipicità e tassatività (quali espressioni del principio di legalità sostanziale).

Il sillogismo normativo poggia con estrema precisione su categorie scientifiche perché il fatto di reato deve essere ad *imitatio naturae*, cioè un'immagine di ciò che accade in natura nell'applicazione meno ambigua.

Il sillogismo processuale per essere certo deve quindi basarsi su un *giudizio di fatto* per accertare oltre ogni ragionevole dubbio il fatto di reato con certezza.

Per applicare il principio B.a.r.d in tale giudizio si adottano la<sup>24</sup>:

-corroboration, ossia un'ipotesi rafforzata con dati di supporto; cioè la validazione dell'ipotesi accusatoria si verifica attraverso l'aumento delle informazioni successive (identificazione di tutti gli elementi che possono avvalorare e rinforzare le ipotesi con prove fattuali, come l'autopsia in situazioni di indagine per omicidio);

-cumulative redundancy: sono le ipotesi alternative che suggeriscono che potrebbe essere stata un'altra persona a compiere il reato. Si propongono ipotesi alternative che possano smentire l'ipotesi

<sup>22</sup> Cfr Cass. Sez. VI, proc. n. 39038/2022 (sent. Trattativa Stato-mafia) Cass., Sez. un., 30 ottobre 2002, Vottari, in Cass. pen., 2003, 396, nt. 112.

<sup>23</sup> Cfr CANZIO, Giovanni. *Prova scientifica, ricerca della "verità" e decisione giudiziaria nel processo penale*, in *Decisione giudiziaria e verità scientifica*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 65 ss; LOMBARDO, Luigi. *La scienza e il giudice nella ricostruzione del fatto*, in Riv. dir. proc., 2007 p. 39 ss.

<sup>24</sup> Cfr ALEXY Robert, *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 49 ss.

principale; se queste ipotesi vengono rifiutate, l'ipotesi principale risulta chiaramente valida.

Tutto ciò si esprime nella formula  $p(Hk)=r$ ;  $p(hk) = r$ , dove la probabilità ( $p$ ) dell'ipotesi ( $h$ ) è direttamente proporzionale al livello di informazione coerente ( $k$ ), che viene introdotto nel processo tramite l'acquisizione dei mezzi di prova, e all'aumentare di  $k$  cresce il grado di resistenza ( $r$ ) contro la falsificazione dell'ipotesi.<sup>25</sup>

### 3. L'ART. 606 C.P.P.: I PROFILI DI CENSURA DELL'ILLOGICITÀ

Il primo tema della sentenza delle Sezioni Unite Galtelli del 2016<sup>26</sup>, riguarda la necessità per il ricorrente di esporre la critica della decisione di primo grado.

Il primo livello di critica ex art. 581 c.p.p. è un appello per la specificità argomentativa puntuale ed esplicita sul ragionamento di fatto e

---

<sup>25</sup> HEMPEL, Carl Gustav. *Philosophy of natural science*, Prentice-Hall, Hoboken, 1966, p. 53 ss.

<sup>26</sup> si veda Cass., Sez. un., Galtelli, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce: tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione. Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 2, Boutartour Samin, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; Cass. Sez. 2, Bocchino, n. 45958 del 21/10/2022).

di diritto; gli spazi al ricorrente rispetto alla censura dei ragionamenti del Giudice di primo grado; l'approccio in cui il Giudice si limita a dichiarare gli elementi di prova senza ragionarci sopra.

Nel Giudizio di Appello si aggredisce la sentenza di primo grado sul piano inferenziale (indiziario) e in tal senso<sup>27</sup>:

- da un lato certamente la proporzionalità tra la specificità della sentenza di primo grado e la specificità dei motivi di appello (secondo il canone della sentenza Galtelli) implica il livello di specificità commisurata al livello di specificità della sentenza di primo grado, ma rimane più complesso il ricorso per cassazione se si introducono più argomenti in appello<sup>28</sup>;

- dall'altro deve essere escluso che le riproposizioni delle questioni già esaminate e disattese in primo grado siano la causa di inammissibilità dell'appello per a-specificità (tra cui: la bassa ricostruzione logico-alternativa che si limita alla ricostruzione del fatto storico senza fermarsi sulle ricostruzioni della difesa; la ricostruzione riproposta con la critica nell'atto di appello), perché l'appello è devolutivo<sup>29</sup>.

Il profilo di censura dell'art. 606 c.p.p. riguarda la manifesta illogicità della motivazione ovvero la contraddittorietà interna su due versanti del B.a.r.d come regola di giudizio e come metodo di accertamento del fatto:<sup>30</sup>

1) come regola di giudizio bisogna controllare lo standard probatorio necessario per condannare, controllare il quantum di prova necessario per condannare;

2) come metodo di accertamento del fatto bisogna sindacare la completezza del ragionamento probatorio, la verifica probatoria rispetto al passaggio dell'elemento di prova, del risultato di prova e rimanere in guardia sulla conclusione probatoria (cioè qual è il ragionamento che consente al Giudice di tenere insieme vari risultati probatori).

<sup>27</sup> Cfr MAGGIO, Paola. *Le difficoltà probatorie per superare il ragionevole dubbio nei processi alla criminalità organizzata*. In C. Conti (a cura di), *Criminalità mafiosa: memoria e cultura della legalità*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 67 ss.

<sup>28</sup> Ivi, p. 89 ss.

<sup>29</sup> Ivi, p. 102 ss.

<sup>30</sup> Cfr Cass.pen. Sez.6, n. 40526/23

Vi è dunque una sovrapposizione per controllare il quantum e ciò vuol dire controllare le conclusioni probatorie e non necessariamente controllare dall'interno il singolo indizio; la Corte di Cassazione fa ricadere il controllo sulla correttezza della valutazione giudiziaria in ordine ai criteri legali di valutazione dell'indizio<sup>31</sup>.

Dunque, il giudice di merito non può rinunciare a cimentarsi, per quanto possibile, anche con il profilo relativo ai "contenuti" della scienza ed agli esiti probatori cui essa conduce una volta applicata al fatto, pena il profilarsi di un ritorno al vecchio paradigma della perizia prova legale<sup>32</sup>.

In questa, distinzione tra merito e metodo la Corte di Cassazione sta instaurando un rapporto di corrispondenza biunivoca tra certezza processuale al di là del ragionevole dubbio ed accreditamento della teoria inteso come grado di consenso della comunità scientifica.<sup>33</sup>

#### 4. STANDARD PROBATORIO E ONERE MOTIVAZIONALE DEL GIUDICE

Il Supremo Consesso usa una precedente anticipazione auto-difensiva per cui non si valuta il fatto, ma si procede esternamente alla prova e ci si occupa esclusivamente di scandagliare le regole legali di valutazione della prova che presiedono alla valutazione del fatto accertato quando la prova sia indiziaria e non si sostituisce con la valutazione personale (la valutazione del giudizio di merito), ma si controlla il rispetto del B.a.r.d in relazione ai parametri di cui all'art. 192 c.p.p. dove vi è difficoltà nel distinguere la sagoma interna o esterna della prova.

Le Sezioni Unite Troise escludono che a fronte del ribaltamento della condanna di primo grado in assoluzione, in appello è necessario rinnovare la prova dichiarativa in base a tale ragionamento: «*ribaltare la condanna è diverso rispetto a ribaltare l'assoluzione, perchè ribaltare*

---

<sup>31</sup> cioè si trovano nel metodo di controllo di accertamento del fatto; cfr HAACK, Susan. *Legalizzare l'epistemologia. Prova, probabilità e causa nel diritto*, Egea, Milano, 2015, p. 177 ss.

<sup>32</sup> Cfr FERRUA, Paolo, *La prova nel processo penale, Vol.1 Struttura e Procedimento*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 135 ss.

<sup>33</sup> Ivi, p. 186 ss.

*l'assoluzione significa avere la prova della certezza della responsabilità dell'imputato; mentre per ribaltare una condanna è necessario un dubbio».*<sup>34</sup>

Il problema è l'idea per cui è qualitativamente diversa la motivazione della sentenza che ribalta l'assoluzione rispetto alla motivazione della sentenza di conferma ovvero di ribaltamento della condanna o assoluzione.

In realtà qualitativamente è uguale perchè lo standard B.a.r.d per condannare è uguale in primo grado e in appello; non vi è uno standard B.a.r.d elevato alla potenza di 2; il problema è il quantum rispetto all'onere motivazionale: dal punto di vista logico della sentenza secondo il canone B.a.r.d, se l'oggetto dell'impugnazione del Pubblico Ministero che abbia dimostrato l'irragionevolezza di quella costruzione non introduce nulla all'interno della catena inferenziale, significa che il ragionamento era fallacie.

Dunque è un dubbio irragionevole perché è frutto di una sentenza sbagliata in primo grado.

La regola B.a.r.d fonda l'obbligo di accertamento del fatto che obbliga il Giudice a sottoporre nella valutazione probatoria l'ipotesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ipotesi ricostruttive antagoniste prospettate dalla Difesa<sup>35</sup>.

In conformità alla sentenza delle Sezioni Unite il B.a.r.d, per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza<sup>36</sup>, impone protocolli logici diversi in tema di valutazione delle contrapposte

---

<sup>34</sup> Cass., Sez. un., 3 aprile 2018, Troise (ud. 21 dicembre 2017), [https://archiviopenale.it/rinnovazione-dell-istruzione-dibattimentale-appello--cass-sez-un-3-aprile-2018-\(ud-21-dicembre-2017\)-troise/contenuti/6795](https://archiviopenale.it/rinnovazione-dell-istruzione-dibattimentale-appello--cass-sez-un-3-aprile-2018-(ud-21-dicembre-2017)-troise/contenuti/6795) accesso il 24.5.2025

<sup>35</sup> Cfr INTRIERI, Cataldo. *Oltre ogni ragionevole dubbio o dell'utopia. Il caso Sandy Clark e "l'errore da pubblico ministero" (The prosecutor fallacy)*, in DE CATALDO NEUBURGER, Luisella (a cura di), *Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*, Cedam, Padova, 2010, p. 291 ss.: "La Daubert rule è per gli studiosi della prova scientifica il gold standard su cui tarare ogni discussione, ricerca, valutazione sul tema dei rapporti tra scienza e processo penale".

<sup>36</sup> Ancora più sfumata come sintagma rispetto alla presunzione di non colpevolezza; cfr MANNA, Adelmo. *La regola dell'oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale*, in Cass. pen., 2005, p. 650 ss.

ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio fondato sulla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione.<sup>37</sup>

## 5. IL THEMA PROBANDUM E IL MOVENTE

Il B.a.r.d nella giurisprudenza anglo-americana viene visto come il vanto dell'ordinamento e implica la protezione dell'innocente (presunzione di innocenza)<sup>38</sup>.

Nel diritto penale è necessaria la valutazione della certezza della responsabilità, mentre nel diritto civile vi è il canone del fatto più probabile che non.

Il B.a.r.d è presente in tutti i codici che abbiano il fondamento, la ragione, (la religione), l'umanità: solo così la prova legale della colpevolezza può dar luogo a un giudizio di condanna, solo sulla certezza assoluta<sup>39</sup>.

Negli Stati Uniti l'unico insegnamento ai giurati popolari prima di comporre la giuria è la differenza tra dubbio astratto (meramente teorico) e dubbio concreto (cioè ragionevole, ancorato alle risultanze processuali).

Nei giudizi di legittimità in Italia, quando le Sezioni Unite sono investite di una questione i Giudici che le compongono in realtà sono 10 (e non 9 come appare nell'intestazione della sentenza), perché molta attenzione è data al magistrato dell'Ufficio del Massimario che ha redatto la relazione sul quesito di diritto rimesso alle Sezioni Unite.

---

<sup>37</sup> STELLA Federico, *Giustizia e modernità*, Giuffrè, Milano, 2003 p. 375 ss. , laddove il diritto penale le leggi di copertura sono *“le leggi causali, di forma universale, oppure le leggi statistiche quasi universali, perché provviste di un coefficiente percentualistico vicinissimo ad uno”*.

<sup>38</sup> cfr DERSHOWITZ, Alan, M. *Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 81 ss.; in particolare si veda la testimonianza della giurata Aschenbach nel caso O.J. Simpson che afferma la convinzione che l'imputato avesse ucciso Nicole, ma la legge non le consentiva di votare per la sua condanna perché l'accusa non aveva provato la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.

<sup>39</sup> Cfr STELLA Federico, *Giustizia e modernità*, op cit, p. 429 ss

Egli infatti partecipa alla pre-camera di consiglio, alla camera di consiglio, quindi alla decisione che è presa soprattutto da 3 giudici: Presidente, Relatore e Magistrato dell'Ufficio del Massimario; gli altri 7 giudici svolgono un ruolo meramente formale.

La contestazione dell'ipotesi dell'accusa si basa sull'identificazione della condotta ascritta e le ricadute processuali si hanno sulla prova indiziaria; la sentenza sull'omicidio Pecorelli<sup>40</sup> per cui l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri Andreotti fu accusato di essere mandante dell'omicidio del giornalista, si scontra con la vaghezza delle ipotesi accusatorie e si traduce nella novità di attività di ricerca della prova e della sua costruzione nel Giudizio Dibattimentale.

Un Pubblico Ministero replicherebbe dicendo che se ha raccolto delle prove ed è stata fruttifera l'attività di raccolta della messa probatoria si fatica ad elaborare un'ipotesi d'accusa ben definita; però vi è una controreplica: è sempre possibile, opportuno al momento di cristallizzare il fatto nell'imputazione, scommettere su determinate ipotesi di modalità commissiva, perché questo facilita l'attività processuale nell'interesse del Pubblico Ministero; quindi lo stesso pubblico ministero ha tale onere: scommettere su una determinata modalità di condotta, quella sulla base per cui di quanto raccolto fin lì è quella più adeguata a descrivere quanto accaduto nella realtà<sup>41</sup>.

Questa imprecisione delle qualifiche sostanziali della condotta è il *vulnus* genetico che conduce alla sentenza Andreotti; dalla formulazione dell'imputazione, l'incrinarsi del movente del delinquere fino all'annullamento della condanna della Corte di Assise di Appello di Perugia in Cassazione.

Il concorso morale risulta genetico (come in quella imputazione) specialmente se si tratta di un concorso morale tacito e vi è differenza tra istigazione tacita (suscitare nell'esecutore lo stesso proposito criminoso), rafforzamento tacito (prendere atto dell'altrui proposito e rafforzarlo) e approvazione tacita dell'altrui proposito criminoso; invece nel processo Andreotti l'interesse ad eliminare lo scomodo giornalista non era della

<sup>40</sup> Cass. pen, Sez. 2, Andreotti, n. 49691/2004

<sup>41</sup> Cfr FERRUA, Paolo. *La prova nel processo penale*, in Rev. Bras. de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 4, n. 1, p. 81-128, jan.-abr. 2018.

mafia, ma era tutto solo del senatore Andreotti e forse voleva precisare dall'inizio che in capo ad Andreotti doveva essere provato il primigenio impulso ideativo e la sua comunicazione in forma di mandato.

Questo doveva essere scritto in imputazione e ciò avrebbe permesso di indicizzare la prova su binari definiti agevolando il raggiungimento dello standard probatorio richiesto.

Secondo la Corte di Assise di Appello di Perugia «*non deve ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere essendo sufficiente che si faccia capire omnibus modis che una determinata persona disturba o crea problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte; spesso il linguaggio mafioso è fatto di parole non dette, di silenzi pesanti, di ammiccamenti; l'esecutore agisce illico et immediate giacchè la mafia si regge su ordini non discutibili, su richieste implicite, su segreti non rivelati e su una scala gerarchica così forte che spesso l'anello della catena conosce i due anelli a cui è collegato*». <sup>42</sup>

Nella motivazione di giuridico c'è poco, vi è confusione tra istigazione e approvazione tacita che il Supremo Consesso evidenzia.

La prima aporia riguarda il tipo di condotta ascritta all'imputato nella sentenza Pecorelli<sup>43</sup> e condiziona l'esito processuale.

La seconda aporia riguarda la confusione tra movente (causale, il motivo a delinquere, una categoria di diritto sostanziale) e interesse (teoria del cui prodest, la modalità del ragionamento giudiziale, un argomento di prova).

Nella sentenza si parla di interesse, ma lo si sovrappone al movente; il movente è un segmento del ragionamento indiziario, ma l'interesse non è un segmento. Il movente deve essere a sua volta provato, con una confessione stragiudiziale o con un'intercettazione telefonica o per via di una prova logica (con gravi difficoltà).

Il movente è oggetto del *thema probandum*, mentre l'interesse è una regola inferenziale, un argomento di prova, una massima di esperienza che può condurre dal fatto noto al fatto ignoto (l'ideazione del reato e la sua comunicazione di questa informazione in forma di istigazione).

---

<sup>42</sup> C.A.A. Sent. n. 4/2002 del 17.11.2002 [https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/andreotti/andreotti\\_secondo\\_grado.pdf](https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/andreotti/andreotti_secondo_grado.pdf) accesso il 24.5.2025

<sup>43</sup> C.A. Perugia sent. n. 3/1999 [https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/andreotti/andreotti\\_pecorelli\\_primo\\_grado.pdf](https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/andreotti/andreotti_pecorelli_primo_grado.pdf) accesso il 24.5.2025

L'interesse non può sostituirsi agli elementi, mattoncini della prova indiziaria.

D'altronde in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza del Giudizio di Appello che fonda un giudizio di colpevolezza sul principio del cui prodest, qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante: da solo l'interesse non porta a niente, sono necessari gli elementi di fatto<sup>44</sup>.

D'altronde nel nostro sistema accusatorio è l'accusa che deve fornire la prova della responsabilità dell'imputato, il quale non è tenuto a provare la sua innocenza.

In particolare, il pubblico ministero deve dimostrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi della causa penale incriminante, in cui è compreso il fatto attribuito all'imputato, per poter provare la relativa responsabilità penale.

Solo quando il pubblico ministero ha adempiuto al suo onere probatorio, l'imputato sarà in grado di fornire una prova esonerativa che contraddica quella presentata dall'accusa.

Se il pubblico ministero, fin dalla fase iniziale del procedimento, gode sia del diritto alla prova che dell'onere della prova perché altrimenti la sua attività probatoria potrebbe produrre effetti sfavorevoli su di lui, d'altra parte, l'indagato nella prima fase gode solo del diritto di prova e non anche dell'onere perché la sua inerzia in questa fase iniziale non produce conseguenze sfavorevoli<sup>45</sup>.

Solo dopo che l'accusa ha fornito prove contro di lui, egli avrà l'onere di provare elementi di discolta al fine di evitare una condanna.

Nei casi dubbi, in cui non è possibile raggiungere la prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, il giudice pronuncia una sentenza di assoluzione.

Infatti la dottrina e la giurisprudenza spesso non distingue tra presunzione di innocenza e presunzione di non colpevolezza. Ma a tal proposito verrebbe da dire perché usare il termine presunzione?

---

<sup>44</sup> cfr Sez. Un., Mannino, n. 33748/2005 [https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2013/09/concorso-esterno-Mannino-SU-33748\\_2005.pdf](https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2013/09/concorso-esterno-Mannino-SU-33748_2005.pdf) accesso il 24.5.2025

<sup>45</sup> TUZET, Giovanni. *La prova ragionata*, Giuffrè, Milano, 2023, p. 53 ss.

Se l'ordinamento giuridico presume già che un individuo commetta un reato tramite la previsione astratta del codice penale e dal punto di vista processuale presume la sua innocenza, vuol dire che *ab origine* vi è un pregiudizio che l'ordinamento stesso ha nei confronti del cittadino.

Un cittadino nasce libero, incensurato, senza procedimenti penali pendenti; perché l'ordinamento, de plano, dovrebbe già *affibbiargli* una presunzione di innocenza, se non ha commesso alcun tipo di reato? Non sarebbe meglio parlare di indicazione di innocenza? Il processo penale è una deduzione logica perfetta.

Il processo penale chiarisce i fatti attraverso corroboration e criminal redundancy preliminarmente prima della richiesta di rinvio a giudizio; poi in contraddittorio il Pubblico Ministero ha onere della prova per superare il vaglio del ragionevole dubbio; il principio cardine che guida il processo penale è l'indicazione di non colpevolezza; non si parla di presunzione altrimenti tutti gli uomini dovrebbero essere astrattamente incriminati per qualsiasi fatto previsto dalla legge come reato, ma ciò non sarebbe compatibile con la concretizzazione nell'imputazione, cioè nell'incriminazione del principio di legalità penale sostanziale e formale<sup>46</sup>.

La traduzione matematica del principio B.a.r.d. è 99% (+1%); quell'1% è la possibilità di ricorrere all'istituto della revisione per le sentenze penali di condanna in giudicato.

## **6. LE INTERCETTAZIONI COME MEZZO DI RICERCA DEL NESSO DI CAUSALITÀ E DELLA REGOLA BARD**

Le intercettazioni nei processi di mafia sono un mezzo di ricerca della prova insostituibili, perché sono atteggiamenti che a malapena incarnano forme di comportamento concludente; senza intercettazioni è difficile individuarli come tali; i mafiosi non parlano in maniera esplicita nel corso delle intercettazioni telefoniche che non sono soggette a inutilizzabilità in caso di omesso esame della fonte.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ivi, p. 71 ss.

<sup>47</sup> cfr FURFARO, Sandro. *Un problema irrisolto: le intercettazioni telefoniche, in GAITO Alfredo (a cura di), Procedura penale e garanzie europee, UTET, Torino, 2006, 125 ss..*

Quindi l'affermazione di Buscetta, se espressa nel corso dell'intercettazione telefonica sarebbe stata affidata al libero convincimento del Giudice<sup>48</sup>.

Il Supremo Consesso statuisce che:« è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 192, 195, 526, 271 del c.p.p. per contrasto con gli articoli 3,24,111 della Costituzione e art. 6 Cedu nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità rese in ambito delle intercettazioni e intercettate debbano essere correlate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità come avviene per chiamate in reità o correità davanti alla P.G. e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni qualora il soggetto indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata si avvalga della facoltà di non rispondere».<sup>49</sup>

La Suprema Corte ha escluso la possibilità di equiparare ai fini predetti «il chiamante in reità o correità ovvero il soggetto che rende dichiarazioni accusatorie nel corso dell'interrogatorio mosso da intenti calunniatori al conversante il quale animato dalla volontà viceversa di scambiare opinioni col proprio interlocutore».<sup>50</sup>

Nella sentenza Mannino del 2005 delle Sezioni Unite:«la Corte di Assise di Palermo era pervenuta a condannare Calogero Mannino per concorso esterno in riforma della sentenza di primo grado adottando il metodo di valutazione indiziario aggregante e sintetico globale criticando l'approccio atomistico e frammentario della sentenza di primo grado curandosi di evitare decontestualizzazioni, de-storicizzazioni, ma così facendo c'è stato un effetto opposto; vi è stata una lettura più sociologica che giuridica del materiale probatorio».<sup>51</sup>

<sup>48</sup> cfr MACCORMICK, Neil. *La congruenza nella giustificazione giuridica*, in *L'analisi del ragionamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 1987, p. 245 ss., per cui si distingue la consistency, cioè l'assenza di autocontraddizione e la coherency, cioè l'assommarsi di un principio di connessione volto a irrobustire i dati fra loro compatibili.

<sup>49</sup> Cass., Sez. VI, proc. n. 39038/2022 (sent. Trattativa Stato-mafia)<https://www.sistemapenale.it/it/notizie/trattativa-stato-mafia-il-comunicato-stampa-della-corte-di-cassazione> acceso il 25.5.2025

<sup>50</sup> Ibidem

<sup>51</sup> cfr Sez .Un., Mannino,n. 33748/2005

La Corte di Cassazione ripristina il filtro giuridico dell'intera vicenda fattuale: «*gli indizi che pure nei processi di mafia necessitano di competenze storiche e sociologiche per poter essere ben compresi e apprezzati vanno sottoposti prima al vaglio critico isolatamente considerato e solo in un secondo momento nell'insieme*».<sup>52</sup>

La Corte stabilisce due principi:<sup>53</sup>

- poiché non è punibile il mero tentativo di concorso nel reato, non basta provare la mera vicinanza alla disponibilità del politico rispetto ai desideri mafiosi;

- occorre l'accertamento ex post dimostrativo dell'efficacia causale in termini di rafforzamento del sodalizio, dell'impegno assunto dal politico in sede elettorale: quindi si è favorevoli ad una logica ex post;

- poiché la causalità è l'unico requisito di tipicità del concorso eventuale, allora esso al pari degli altri elementi del fatto tipico, non può sottostare alla regola B.a.r.d.<sup>54</sup>;

- se l'impostazione è a titolo di concorso materiale la Corte di merito non può ripiegare su una scorciatoia probatoria del concorso morale (si rischia la nullità) ravvisando la responsabilità a titolo psicologico solo per giovare delle più evanescenti leggi della causalità psichica<sup>55</sup>.

I Giudici si conformano al concetto della pericolosità ex ante ritenendo sufficiente questa contiguità compiacente a rappresentare il substrato fattuale sufficiente alla fattispecie del concorso esterno che invece è basato sulla responsabilità ex post e non sulla pericolosità ex ante.

---

<sup>52</sup> Ibidem, cfr MAIWALD, Manfred. *Causalità e diritto penale. Studio sul rapporto tra scienze naturali e scienza del diritto (1980)*, trad. it., Giuffrè, Milano, 1999, p. 119 ss.

<sup>53</sup> Ivi, p. 134 ss.

<sup>54</sup> STELLA, Federico, *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 776 ss.

<sup>55</sup> STELLA, Federico. *Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali. L'attività medico-chirurgica*, in Cass. pen., 2005, p. 1076 ss.; STELLA, Federico. *Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 30 ss.; cfr AGAZZI, Evandro., *La causalità e il ruolo delle frequenze statistiche nella spiegazione causale*, in *Scritti per Federico Stella*, Milano, 2007, p. 379 ss, AGAZZI, Evandro. *La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli)*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 395 ss.;

D'altro canto, è la medesima sentenza Franzese che determina come il legame causale venga riconosciuto attraverso un giudizio controfattuale effettuato sulla base di una regola di esperienza generale o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerti che, supponendo come attuata dal medico la condotta doverosa a prevenire l'evento *hinc et nunc*, questo non sarebbe avvenuto, oppure si sarebbe verificato, ma in un periodo significativamente successivo o con minore gravità lesiva<sup>56</sup>.

Non è possibile dedurre automaticamente dalla probabilità stabilita dalla legge statistica la conferma o meno dell'ipotesi accusatoria riguardo l'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve valutare la validità nel singolo caso, in base alle circostanze del fatto e alle prove disponibili.

Solo così, al termine del ragionamento probatorio che escluda anche l'influenza di fattori alternativi, può risultare giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico sia stata una condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto o elevato grado di credibilità razionale o di probabilità logica".

L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza delle prove relative al nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base alle evidenze disponibili, sull'effettiva influenza della condotta omissiva del medico in relazione ad altri fattori nel provocare l'evento lesivo, portano all'annullamento dell'ipotesi formulata dall'accusa e al conseguente esito assolutorio del processo.

## 7. DUBBI INTERNI E DUBBI ESTERNI

La sentenza trattativa Stato-Mafia presume un vizio di motivazione per violazione della regola B.a.r.d e non un vizio di legge o una nullità: è una regola che osta a due tipologie di dubbi<sup>57</sup>:

---

<sup>56</sup> Cfr CAPRIOLI, Francesco. *L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 76 ss.

<sup>57</sup> STELLA, Federico. *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 316 ss., ove si suggerisce una spiegazione causale probabilistica in diritto penale.

-interni (intranei all'ordito motivazionale, che riguardano le costruzioni dei singoli indizi, dei segmenti della prova indiziaria; quindi sulla costruzione di singoli indizi);

-esterni (afferiscono alla convergenza indiziaria, all'esistenza della tesi alternativa rispetto al tirare le fila sulla convergenza indiziaria da parte dell'organo giudicante; quindi vi è l'istituzione della convergenza indiziaria al riparo da plausibili tesi difensive).

Secondo il punto di vista dei dubbi interni è incerta la ricostruzione della trattativa se non si specifica il modo, il come Mario Mori avrebbe trasmesso la minaccia agli organi di governo; similmente al mandato omicidiario il concorso nel delitto postula la cristallizzazione empirica, concreta al di là della generica formula "concorrere nel reato".

D'altronde il diritto penale è diritto di realtà, diritto della mimesi descrittiva, non si accontenta della nuda manifestazione dell'intenzione, è una modalità di estrinsecazione del fatto descrivibile all'esterno e perciò solo ascrivibile in quanto l'autorità giudiziaria può ascrivere un fatto in quanto è la stessa per primo a saperlo descrivere.

La Corte di Assise di Perugia<sup>58</sup> ha violato la regola B.a.r.d sotto i dubbi interni ed esterni; dal punto di vista di quelli interni perché ha violato il divieto di *praesumptio de praesumpto* avendo fatto "un doppio salto mortale", cioè desumendo due incontri ignoti da uno soltanto noto<sup>59</sup>; poi sotto il profilo della resistenza istituita con la convergenza indiziaria alle alternative che non avrebbe confutato adeguatamente le ricostruzioni difensive per cui il ministro Conso avrebbe ricevuto aliunde pressioni per non confermare il 41-bis, in particolare dall'allora Presidente della Repubblica Scalfaro tramite i cappellani delle carceri.<sup>60</sup>

La sentenza richiama profili di teoria generale del concorso di persone nel reato: concorrere non indica solo l'individuazione della modalità afferrabile della condotta tipica, ma postula che la condotta tipica non sia disarmonica e controcorrente rispetto a quello dell'autore principale del reato (i vertici di Cosa Nostra, artefici della minaccia).

---

<sup>58</sup> C.A. Perugia sent. n. 3/1999 [https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/andreotti/andreotti\\_pecorelli\\_primo\\_grado.pdf](https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/andreotti/andreotti_pecorelli_primo_grado.pdf) accesso il 25.5.2025

<sup>59</sup> Cass. Sez. VI., n. 39038/2022 (sent. Trattativa Stato-mafia)

<sup>60</sup> Ibidem

La condotta di concorso non è atipica, perché se ogni delitto che giunge fino alla consumazione deve transitare prima anche per la fase del tentativo, allora le azioni dei concorrenti devono stare tra loro, *mutatis mutandis*, come stanno tra loro gli atti dell'autore monosoggettivo, del tentativo monosoggettivo, cioè devono essere complessivamente dirette, coordinate e proporzionate a giungere a quel risultato consumativo, perché se diversamente una delle condotte spinge in senso inverso e contrario, essa non è tipica, quindi non è punibile prima dell'accertamento del dolo.

Il Supremo Consesso ribadisce che l'assoluzione del carabiniere del nucleo ROS doveva avvenire per difetto dell'elemento soggettivo e per difetto dell'elemento oggettivo: infatti da un lato nessuna istigazione e determinazione dell'altrui proposito criminoso erano avvenuti, perché i vertici della consorteria avevano già concepito e in parte attuato il proposito stragista-terroristico, d'altro canto nemmeno di rafforzamento morale si sarebbe potuto parlare, di rafforzamento del proposito, perché l'iniziativa del carabiniere del ROS era volta da più a placare il disegno stragista piuttosto che amplificarlo.

L'unico punto che suscita perplessità, perché tende a normativizzare eccessivamente la condotta inserendovi dentro quei momenti, quando una concezione più neutra e naturalistica della condotta avrebbe potuto affermare che quella che si era verificata era una disponibilità a comunicare, trasferire, riportare la minaccia ai vertici dell'esecutivo; dunque i momenti che potevano emergere nuovamente dall'elemento soggettivo.

## 8. LA TEORIA TRIPARTITA DEL BARD

La Corte di Cassazione nella sentenza Andreotti del 2004 afferma che: “*la ricostruzione dei singoli episodi e la valutazione delle relative conseguenze è stata effettuata in base ad apprezzamenti e interpretazioni che possono anche non essere condivise e a cui sono contrapponibili altre di uguale forza logica, ma che non sono mai manifestamente razionali e che quindi non possono essere stigmatizzate solo nel merito, ma in sede di legittimità.*”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Cass. pen sez 2 49691/2004 (sentenza Andreotti); [https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/andreotti/andreotti\\_cassazione.pdf](https://www.archivioantimafia.org/sentenze2/andreotti/andreotti_cassazione.pdf) accesso il 25.5.2025

Dunque la ricostruzione dei singoli elementi indiziari fatta in modo non manifestamente irrazionale è incensurabile in sede di legittimità, anche se vi erano ricostruzioni di uguale forza logica <sup>62</sup>.

La Corte di merito doveva sconfessare ad una ad una le tesi sui singoli indizi decretandoli implausibili e non solo preferibili, deteriori.

Dunque il portato innovativo della sentenza Trattativa Stato-Mafia è nell'estensione del B.a.r.d anche ai dubbi interni in relazione ai singoli argomenti dell'edificio indiziario, ai singoli indizi che non possono essere ritenuti gravi e imprecisi finché non viene dimostrata, implausibile, la versione alternativa offerta dalla Difesa.

Il tema delle certezze nel diritto penale è nella possibilità di alcune fattispecie costruite su elementi normativi complessi e quindi la necessità riguardo la certezza delle norme penali che presidono l'accertamento delle responsabilità penali per cui vi è il primo elemento decisivo del B.a.r.d che esporta in chiave processuale il principio di legalità, di tassatività della norma penale e gli elementi dello statuto del diritto penale per cui la privazione della libertà personale deriva dall'accertamento che non lascia spazio a incertezze.

Il profilo costituzionale dell'illecito penale è il principio della personalità della responsabilità penale conforme all'applicazione del B.a.r.d.

Dunque ne deriva la seguente teoria tripartita:

- le leggi scientifiche<sup>63</sup> si applicano nel caso di prova certa della causalità e dell'incremento del rischio della causalità derivante

---

<sup>62</sup> Ibidem, cfr HEMPEL, Carl, OPPENHEIM Paul. *Studies in the Logic of Explanation, in Philosophy of Science*, , 25, n. 2, 1948, 135-175; HEMPEL, Carl. *Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science*, New York, 1965

<sup>63</sup> Cass., Sez. Un., n. 38343/2014, in Ced. Cass., 261103-01.; cfr ROMANO, Mario. *Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall'incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016, p. 1130 ss.; ZIRULIA, Stefano. *Morti da amianto ed effetto acceleratore: la Cassazione interviene (tra l'altro) sui criteri di selezione della "scienza nuova"*, in Sist. pen., 13 febbraio 2020. BALDUZZI, Renato. *Conclusioni, in Inquinamento da amianto, Atti del Convegno di Alessandria del 7 maggio 2013, (a cura di) VIPIANA Piera Maria, Milano, Kluwer-Utut, 2014, pp. 142 ss.; MASERA, Luca. *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale*, in Dir. pen. contemp., Riv. trim., 2014, p. 344 ss. Si veda altresì*

dall'esposizione continua del soggetto<sup>64</sup>, ma nessuna sentenza priva il terreno di elementi di incertezza, tanto è vero che la legge scientifica è valida oggi perché è riconosciuta dalla comunità scientifica in termini di assolutezza; allora cosa succede in caso contrario, vi sarà la revisione del processo? Ebbene derivano pretese delle certezze che fanno capo allo statuto costituzionale dell'illecito penale al principio di personalità della responsabilità penale;

- i canoni della sentenza Franzese introducono leggi statistiche, ma da tali leggi si possono ricavare elementi da rappresentare in concreto tramite un'indagine razionale che consente di supplire delle incertezze che il panorama statistico fornisce per verificare in concreto la responsabilità dell'individuo<sup>65</sup>;

- la sentenza Franzese è il fondamento necessario della relazione eziologica tra condotta e l'evento attribuito all'imputato deve essere applicata con certezza, perché diversamente si punisce sia per un fatto altrui o un fatto incolpevole sia sul versante della responsabilità oggettiva del fatto altrui o del fatto proprio<sup>66</sup>.

## 9. CONCLUSIONI

Il criterio B.a.r.d riguarda sempre dubbi ragionevoli e prevale in relazione alla finalità del processo, all'esigenza che alcuni fenomeni vengano puniti.

---

FINOCCHIARO, Stefano. *La responsabilità penale causata dall'esposizione ad amianto: una patologia di sistema*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2021, p. 162 ss.

<sup>64</sup> Cass. pen., sez. IV, Cozzini, 17 settembre 2010, dep. 13 dicembre 2010, n. 43786.; cfr CHIDDO, Marina; SILVESTRI Piero. *Disastri naturali e prova scientifica*, in CANZIO Giovanni e Luca LUPARIA DONATI (a cura di), *Prova scientifica e processo penale, II Ed.*, Wolters Kluwer- Cedam, Milano, 2022, p. 872 ss.

<sup>65</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 12 luglio 2002, n. 30328, nella quale si osserva come il ricorso a leggi statistiche e a massime d'esperienza, necessita di una dimostrazione, tesa a confermare la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa.

<sup>66</sup> CANZIO, Giovanni. *La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio*, in G. GENNARI, M.CUCCI, A.GENTILOMO, *L'uso della prova scientifica nel processo penale*, Maggioli, 2012, p. 72 ss

Questo è il significato del diritto penale per cui il principio di legalità, nel depauperarsi del ruolo del Parlamento lo ha ridotto a una regola intrinseca; la tassatività è tutelata solo dalla sentenza della Consulta del 1981 sul plagio<sup>67</sup>.

Il plagio è stato dichiarato incostituzionale non perché ci fosse un errore semantico, (la locuzione che esprimeva le norme era comprensibile), ma non vi erano strumenti processuali che consentissero l'accertamento della certezza e andava sradicata a monte.

Altri esempi si rinvencono nell'art. 5 c.p. per cui la Corte Costituzionale prende atto del principio per cui se vi è incertezza interpretativa si procede in favore del soggetto che non può comprendere il significato della norma e delle incertezze applicative.

Naturalmente non vi è contraddizione tra discrezionalità del giudice e certezza come anche in sede di applicazione giurisdizionale; la contraddizione tra certezza e libero convincimento del Giudice si ha perché la prima è compatibile con le guide normative sulla discrezionalità, altrimenti sarebbe priva di controlli.<sup>68</sup>

## BIBLIOGRAFIA

AGAZZI, Evandro. *La spiegazione causale di eventi individuali (o singoli)*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999

AGAZZI, Evandro., *La causalità e il ruolo delle frequenze statistiche nella spiegazione causale*, in *Scritti per Federico Stella*, Milano, 2007

ALEXY, Robert. *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica*, Giuffrè, Milano, 1998

BALDUZZI, Renato. *Conclusioni*, in *Inquinamento da amianto, Atti del Convegno di Alessandria del 7 maggio 2013, (a cura di) VIPIANA Piera Maria*, Milano, Kluwer-Utet, 2014

---

<sup>67</sup> il significato della certezza e della loro applicazione nella giurisdizione; il ponte tra come la norma descritta sul piano sostanziale e come è percepita nell'accertamento. (cfr Corte Cost. sentenza n.96 del 1981)

<sup>68</sup> cfr art 133 c.p. in tema di discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena da intendere con diffidenza alla luce del principio di rieducazione di cui all'art 27 c.3 Cost.

- BARBER, Dulan; GORDON, Giles. *Members of the jury*. Wildwood House, 1976
- BRUSCO, Carlo. Prova scientifica e ragionevole dubbio: in margine a un caso di omicidio, in *Foro it.*, 2016
- CANZIO, Giovanni. *Prova scientifica, ricerca della "verità" e decisione giudiziaria nel processo penale*, in *Decisione giudiziaria e verità scientifica*, Giuffrè, Milano, 2005
- CANZIO, Giovanni. *La valutazione della prova scientifica fra verità processuale e ragionevole dubbio*, in G. GENNARI, M.CUCCI, A.GENTILOMO, *L'uso della prova scientifica nel processo penale*, Maggioli, 2012
- CAPRIOLI, Francesco. L'accertamento della responsabilità penale "oltre ogni ragionevole dubbio", in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009.
- CHIDDO, Marina; SILVESTRI Piero. *Disastri naturali e prova scientifica*, in CANZIO Giovanni e Luca LUPARIA DONATI (a cura di), *Prova scientifica e processo penale, II Ed.*, Wolters Kluwer- Cedam, Milano, 2022
- D'AURIA, Luca. *Accertamento oltre il ragionevole dubbio, rispetto del contraddittorio e criteri di verifica dell'attendibilità delle ipotesi scientifico-tecniche come principi fondanti il "giusto processo"*. *Risvolti sulla prova penale scientifica e gli accertamenti tecnici*, in *Foro ambr.*, 2003
- DERSHOWITZ, Alan, M. *Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson*, Giuffrè, Milano, 2007
- DONDI, Angelo. *Paradigmi processuali ed "expert witness testimony" nel diritto statunitense*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1996
- FEYERABEND, Paul Karl. *Explanation, Reduction and Empiricism*, in *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, a cura di H. Feigl -G. Maxwell, III, Minneapolis, 1962
- FEYERABEND, Paul Karl. *Come essere un buon empirista (1963)*, trad. it., Borla, 1982
- FERRUA, Paolo, *La prova nel processo penale, Vol.1 Struttura e Procedimento*, Giappichelli, Torino, 2017
- FERRUA, Paolo. *La prova nel processo penale*, in *Rev. Bras. de Direito Processual Penal*, Porto Alegre, vol. 4, n. 1, p. 81-128, jan.-abr. 2018.
- FINOCCHIARO, Stefano. *La responsabilità penale causata dall'esposizione ad amianto: una patologia di sistema*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021
- FURFARO, Sandro. *Un problema irrisolto: le intercettazioni telefoniche*, in *GAITO Alfredo (a cura di), Procedura penale e garanzie europee, UTET, Torino, 2006*

GAROFALO, Giulio. La diversificazione degli standard di prova nel processo penale, in Sistema penale, 2024, [https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1738160534\\_rev-garofalo-standard-prova.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1738160534_rev-garofalo-standard-prova.pdf)

GIANELLI, Paul C., *The Admissibility of Novel Scientific Evidence: Frye v. United States a Half-Century later*, in 8, Columbia Law Review, n. 6, 1980

HAACK, Susan. *Legalizzare l'epistemologia. Prova, probabilità e causa nel diritto*, Egea, Milano, 2015

HEMPEL, Carl Gustav. *Philosophy of natural science*, Prentice-Hall, Hoboken, 1966,

HEMPEL, Carl, OPPENHEIM Paul. *Studies in the Logic of Explanation*, in *Philosophy of Science*, 25, n. 2, 1948, 135-175.

HEMPEL, Carl. *Aspects of Scientific Explanation and other Essays in the Philosophy of Science*, New York, 1965

IACOVIELLO, Mauro. *Voce Motivazione della sentenza penale*, in Enciclopedia del diritto – Aggiornamento. IV–, Giuffrè, Milano, 2000.

INTRIERI, Cataldo. *Oltre ogni ragionevole dubbio o dell'utopia. Il caso Sandy Clark e "l'errore da pubblico ministero" (The prosecutor fallacy)*, in DE CATALDO NEUBURGER, Luisella (a cura di), *Scienza e processo penale: linee guida per l'acquisizione della prova scientifica*, Cedam, Padova, 2010

LICCI, Giorgio. *Teorie causali e rapporto di imputazione*, Jovene, Napoli, 1996

LOMBARDO, Luigi. *La scienza e il giudice nella ricostruzione del fatto*, in Riv. dir. proc., 2007

MACCORMICK, Neil. *La congruenza nella giustificazione giuridica*, in *L'analisi del ragionamento giuridico*, Giappichelli, Torino, 1987

MAGGIO, Paola. *Le difficoltà probatorie per superare il ragionevole dubbio nei processi alla criminalità organizzata*. In C. Conti (a cura di), *Criminalità mafiosa: memoria e cultura della legalità*, Giuffrè, Milano, 2022, pp. 51-132.

MAIWALD, Manfred. *Causalità e diritto penale. Studio sul rapporto tra scienze naturali e scienza del diritto (1980)*, trad. it., Giuffrè, Milano, 1999

MANNA, Adelmo. *La regola dell'oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale*, in Cass. pen., 2005

MASERA, Luca. *Evidenza epidemiologica di un aumento di mortalità e responsabilità penale*, in Dir. pen. contemp., Riv. trim., 2014

MOLINARI, Francesca Maria. *Le attività investigative inerenti alla prova di natura digitale*, in Cass. pen. 2013

PULITANÒ, Domenico. *Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006

RIVELLO, Pier Paolo. *Il processo penale di fronte alle problematiche dell'età contemporanea. Logiche processuali e paradigmi scientifici*, Torino, Giappichelli, 2010

ROMANO, Mario. *Nesso causale ed esposizione ad amianto. Dall'incertezza scientifica a quella giudiziaria: per un auspicabile chiarimento delle Sezioni Unite*, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 2016

SIMION, Mona. *Resistance to evidence*. Cambridge University Press, 2024

STELLA, Federico. *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1975

STELLA Federico. *Verità, scienza e giustizia: le frequenze medio-basse nella successione di eventi*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002

STELLA, Federico. *Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002

STELLA, Federico. *Giustizia e modernità*, Giuffrè, Milano, 2003

STELLA, Federico. *Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004

STELLA Federico, *Il giudice corpuscolariano*, Giuffrè, Milano, 2005

STELLA, Federico. *Causalità omissiva, probabilità, giudizi controfattuali. L'attività medico-chirurgica*, in Cass. pen., 2005

TAGLIARO, Franco. *L'ammissibilità della «prova scientifica» in giudizio e il superamento del Frye standard: note sugli orientamenti negli USA successivi al caso Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals, Inc* «Rivista Italiana di Medicina Legale», vol. 22, 2000, pp. 719-731

TARUFFO, Michele. *Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense*, in Riv. Trim. dir. e proc. civ., 1996

TUZET, Giovanni. *La prova ragionata*, Giuffrè, Milano, 2023.

UBERTIS, Giulio. *Il giudice, la scienza e la prova*, in Cass. pen., 2011

VIOLINI Lorenza. *Sui contrasti tra valutazioni giuridiche e valutazioni scientifiche nella qualificazione della fattispecie normativa: la Corte compone il dissidio ma non innova l'approccio*, in Giur. cost., 1998

ZIRULIA, Stefano. *Morti da amianto ed effetto acceleratore: la Cassazione interviene (tra l'altro) sui criteri di selezione della "scienza nuova"*, in Sist. pen., 13 febbraio 2020.

## Authorship information

Rocco Neri. M.D. in Law at University of Teramo 17.07.2019. Eligibility in the competition for a PhD in Management and Law at the Polytechnic University of Marche, XXXVII cycle (D.R. 535 21.05.2021) Score: 51,50/100 -Winner with scholarship in the competition. Doctorate in Law, Science and Technology at the University Alma Mater Bologna, PON announcement XXXVII cycle theme “Green Action” Score 60/100 -Eligibility to the competition Office for the Process, announced by the Ministry of Justice. rocco.neri@giustizia.it

### Additional information and author's declarations (*scientific integrity*)

*Conflict of interest declaration:* the author confirms that there are no conflicts of interest in conducting this research and writing this article.

*Declaration of authorship:* all and only researchers who comply with the authorship requirements of this article are listed as authors; all coauthors are fully responsible for this work in its entirety.

*Declaration of originality:* the author assures that the text here published has not been previously published in any other resource and that future republication will only take place with the express indication of the reference of this original publication; he also attests that there is no third party plagiarism or self-plagiarism.

*Data Availability Statement:* In compliance with open science policies, all data generated or analyzed during this study are included in this published article.

**Editorial process dates** (<https://revista.ibraspp.com.br/RBDPP/about>)

- Submission: 10/01/2025
  - Desk review and plagiarism check: 20/01/2025
  - Review 1: 04/02/2025
  - Review 2: 22/04/2025
  - Review 3: 29/04/2025
  - Review 4: 02/05/2025
  - Preliminary editorial decision: 18/05/2025
  - Correction round return: 25/05/2025
  - Final editorial decision: 10/06/2025
- Editorial team**
  - Editor-in-chief: 1 (VGV)
  - Reviewers: 4
- 

**HOW TO CITE (ABNT BRAZIL):**

NERI, Rocco. Il mito del ragionevole dubbio tra dubbi processuali e dubbi razionali. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, vol. 11, n. 2, e1155 mai./ago. 2025. <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v11i2.1155>



*License Creative Commons Attribution 4.0 International.*